SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle attività produttive

01A12379

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 2001.

Accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Rigotto Alberto contro il Ministero della giustizia per l'annullamento delle disposizioni di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pervenuto a questo Ministero in data 8 marzo 2000, proposto dal sig. Rigotto Alberto avverso il provvedimento in data 8 ottobre 1999 a firma del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni con cui veniva disposta l'iscrizione del ricorrente nel registro del tirocinio dei revisori dei conti, nella parte in cui non riconosce il periodo di tirocinio effettivamente svolto anteriormente alla suddetta iscrizione, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali e delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (articoli 9, 43, 44), nella parte in cui riconoscono la validità del solo tirocinio svolto anteriormente all'emanazione del regolamento, con esclusione di quello svolto prima dell'attivazione del relativo registro e prima dell'iscrizione nel registro stesso;

Udito il parere n. 950/2000 emesso dalla Sezione terza del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 febbraio 2001, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Visti il testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il regolamento approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Decreta:

In ordine al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. Rigotto Alberto:

1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:

a) annulla la disposizione di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, nella parte in cui riconosce la validità soltanto del periodo di tirocinio svolto precedentemente all'emanazione del regolamento stesso, con conseguente esclusione del tirocinio svolto nel periodo successivo, fino al momento dell'iscrizione nel relativo registro;

b) annulla l'impugnato provvedimento nella parte in cui non riconosce il periodo di tirocinio dal 30 luglio 1998 alla data di presentazione della domanda (17 marzo 1999);

2) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riguardo alla decorrenza del computo del periodo di tirocinio a far tempo dalla data di presentazione della domanda di iscrizione (17 marzo 1999);

3) dispone, ai sensi dell'art. 14, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, la pubblicazione del presente decreto, a cura del Ministero della giustizia e nel termine di giorni trenta dalla sua emanazione, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 26 luglio 2001

CIAMPI

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

ALLEGATO

CONSIGLIO DI STATO

Adunanza della Sezione terza - 27 febbraio 2001

LA SEZIONE.

Vista la relazione prot. n. 7/31103/RC/0625, in data 14 aprile 2000, con la quale il Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto;

Viste la pronuncia interlocutoria in data 20 giugno 2000 e la risposta dell'amministrazione con nota prot. n. R/2001/008 in data 23 gennaio 2001;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore cons. Pier Luigi Lodi.

PREMESSO:

Il dott. Alberto Rigotto aspira all'iscrizione nel registro dei revisori contabili, previo superamento dell'esame previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, per l'ammissione al quale occorre aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati.

Con istanza presentata il 17 marzo 1999 ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro del tirocinio, il predetto ha fatto tra l'altro presente di svolgere ininterrottamente dal 30 luglio 1998, presso lo studio di un professionista abilitato, tirocinio in materia di controllo legale dei conti.

La Commissione centrale per la formazione e la tenuta del registro dei revisori contabili, con determinazione in data 24 settembre 1999, di cui al verbale n. 29, ha dichiarato il predetto ricorrente in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro del tirocinio con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro stesso, senza nel contempo riconoscere - ai sensi dell'art. 43 del regolamento in materia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 - il periodo pregresso di tirocinio effettivamente svolto dalla predetta data del 30 luglio 1998.

Successivamente, con provvedimento del Ministero della giustizia in data 8 ottobre 1999, è stata, quindi, disposta l'iscrizione dell'istante nel registro del tirocinio, con le modalità indicate dalla competente Commissione.

L'interessato, non ritenendo giustificata la mancata valutazione del periodo relativo al tirocinio precedentemente svolto, ha proposto il ricorso straordinario in esame con il quale chiede l'annullamento non solo delle surricordate determinazioni, con i relativi atti preordinati, connessi e conseguenziali, ma anche:

a) delle disposizioni del citato regolamento che prevedono la validità del solo tirocinio anteriore alla sua emanazione, con esclusione di quello anteriore alla data di attivazione del registro, e con esclusione, altresì, di quello antecedente all'iscrizione nel registro stesso, con particolare riferimento agli articoli 9, 43 e 44;

b) dei provvedimenti, ignoti, che avrebbero disposto la presentazione di relazioni annuali relative al tirocinio fino al 6 ottobre 2002, senza tenere in alcuna considerazione la relazione già presentata in proposito dall'interessato in data 27 settembre 1999.

I motivi di gravame dedotti sono i seguenti:

A) violazione di legge (art. 3, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, art. 43, decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99);

B) violazione di legge (falsa applicazione degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99; violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione);

C) violazione di legge (articoli 3 e 97 della Costituzione, articoli 3 e 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88); violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità; irrazionalità; illogicità.

Il Ministero della giustizia riferisce che le determinazioni della Commissione centrale in parola risultano conformi al disposto del ripetuto art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998 (secondo cui si può tener conto del tirocinio svolto «precedentemente all'emanazione del presente regolamento»), nonché al disposto dell'art. 9 dello stesso testo normativo (secondo cui il tirocinio decorre dalla data di iscrizione nel registro) e che solo dopo l'iscrizione in parola possono essere efficacemente effettuati i previsti controlli.

Con la nota in data 23 gennaio 2001, di risposta alla pronuncia interlocutoria di questa Sezione, è stato trasmesso un appunto della competente Direzione generale del Ministero nel quale si sottolinea in particolare che per il periodo successivo alla data del 16 ottobre del 1998, relativa alla formale istituzione del registro del tirocinio, e fino alla data di iscrizione del registro stesso, la pretesa del ricorrente non potrebbe essere integralmente soddisfatta neppure alla luce della sopravvenuta modifica dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, per effetto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233, secondo cui la durata triennale del tirocinio va computata «dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro» per tutte le domande ricevute successivamente alla data del 1° maggio 1998, corrispondente al giorno di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998). Ciò in quanto il ricorrente risulta aver presentato la domanda di iscrizione soltanto in data 17 marzo 1999, per cui resterebbe non riconoscibile il periodo di tirocinio dal medesimo svolto tra il 16 ottobre 1998 e il 17 marzo 1999.

CONSIDERATO:

1. Rileva, preliminarmente, la Sezione che risulta essere stata nel frattempo parzialmente soddisfatta la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il periodo di tirocinio quale revisore contabile da esso svolto dopo la emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e prima dell'iscrizione nel registro del tirocinio previsto dall'art. 5 dello stesso regolamento.

Come esposto in premessa, infatti, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233, nel modificare l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, ha stabilito che la durata triennale del tirocinio venga fatta decorrere non più dal momento della iscrizione nel registro, ma dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro, in epoca posteriore al 1° maggio 1998. Nel caso in esame, quindi, avendo l'interessato presentato la domanda di iscrizione il giorno 17 marzo 1999, da tale data deve ritenersi pienamente valido il periodo di tirocinio effettivamente svolto dal medesimo, con soddisfazione della pretesa da quest'ultimo avanzata al riguardo.

Per questa parte deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. Restano da esaminare le questioni, sollevate con i diversi motivi di gravame, intese specificamente a far valere il riconoscimento di tutto il periodo di tirocinio svolto anche prima dell'iscrizione nell'apposito registro.

Come accennato sopra, la sopravvenuta norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2000, ha bensì comportato in concreto un parziale accoglimento della pretesa del ricorrente, ma rimane ancora insoddisfatta la pretesa relativa al periodo intercorrente tra l'effettivo inizio del tirocinio (30 luglio 1998) e la presentazione da parte del ricorrente della domanda di iscrizione al registro (in data 17 marzo 1999).

In proposito il Collegio ritiene opportuno sottolineare, anzitutto, che la surricordata modifica della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, ad opera del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2000, non può comunque comportare effetti preclusivi all'esame del merito del ricorso di cui si discute, ed in particolare delle censure, di carattere prioritario, rivolte avverso l'art. 43 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, e ciò perché tale norma reca disposizioni di natura esclusivamente transitoria, che non possono comunque ritenersi incise dalla nuova normativa sopravvenuta, la quale detta, invece, disposizioni relative al regime generale che dovrà essere osservato in via permanente per il calcolo della durata del tirocinio.

Ciò posto, può passarsi all'esame delle censure dedotte avverso il menzionato art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, nella parte in cui stabilisce la riconoscibilità soltanto del periodo di tirocinio svolto precedentemente alla emanazione del regolamento e con esclusione, quindi, di tutto il periodo successivo, fino al momento dell'iscrizione nel registro, di cui si prevedeva la successiva istituzione.

Nell'ambito dei diversi motivi di ricorso, e segnatamente in quelli contrassegnati con le lettere *b)* e *c)*, il ricorrente deduce, tra l'altro, il vizio di violazione di legge, ed in ispecie delle norme che hanno stabilito un criterio di continuità tra le attività professionali di revisore contabile e di revisore ufficiale dei conti, nonché di violazione dei principi, di rango costituzionale, di uguaglianza e di ragionevolezza nella disciplina di situazioni come quelle contemplate dalla norma transitoria in questione. Tali doglianze, ad avviso del Collegio, sono da ritenere fondate ed assorbenti.

La Sezione sì è già occupata di analoga questione, con precedente parere n. 2072/2000, in data 13 febbraio 2001, e ritiene di dover confermare detta pronuncia, che ha concluso nel senso dell'illegittimità della disciplina transitoria di cui si tratta, sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.

Va rammentato che il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nel dare attuazione alla direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ha istituito il nuovo registro dei revisori contabili, l'iscrizione nel quale avviene a seguito del superamento di apposito esame. Nella prima formazione del registro, peraltro, è stata espressamente prevista la diretta iscrizione degli appartenenti a talune categorie tra le quali, in primo luogo, è contemplata quella dei soggetti iscritti (o che abbiano titolo per essere iscritti) nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con ciò riconoscendo la sostanziale equivalenza delle due figure professionali in questione.

È evidente, pertanto, che in attesa delle relative norme regolamentari di esecuzione (emanate solo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, nonostante che l'art. 14 del decreto legislativo n. 88 prevedesse un termine di centottanta giorni) per lo svolgimento del tirocinio, in assenza di qualsiasi nuova disposizione in proposito, non poteva applicarsi altra disciplina che quella previgente, con conseguente necessità che tali attività fossero positivamente ed integralmente valutate anche in vista dell'ammissione all'esame previsto per l'iscrizione nel nuovo registro dei revisori contabili.

Questa è proprio la finalità che ha inteso raggiungere l'impugnato art. 43 del regolamento, il quale ha espressamente previsto che debba tenersi conto del periodo di tirocinio pregresso, stabilendo però che potesse essere valutato solo il periodo «svolto precedentemente all'emanazione del presente regolamento» e ancorando, quindi, la ces-

sazione della rilevanza dell'attività di praticantato, già regolarmente svolta dagli interessati, ad un elemento di carattere puramente formale e non ricollegabile né alla concreta predisposizione dell'apposito registro del tirocinio, né alle determinazioni degli organi competenti a decidere in ordine alla effettiva iscrizione nel registro medesimo.

Tale scelta normativa si è rivelata improvvida per un ampio numero di candidati i quali, come l'attuale ricorrente, pur continuando a svolgere le medesime funzioni di controllo dei documenti contabili, già in precedenza espletate come tirocinanti, si sono visti decurtare un periodo più o meno lungo dell'attività professionale valutabile ai fini dell'ammissione all'esame per revisore contabile. La norma in parola si palesa anche incoerente ed irrazionale ove si consideri che essa non offriva alcun rimedio a tale perdita, ponendo in definitiva sullo stesso piano situazioni chiaramente differenti ed eterogenee, come quella dei soggetti che già svolgevano attività di tirocinanti e quella di coloro che, invece, non svolgevano alcuna attività del genere.

Risulta, peraltro, che la competente Commissione centrale si era resa ben conto della sostanziale iniquità della norma, tanto è vero che, con pronuncia di carattere generale in data 13 ottobre 1998, verbale n. 6, aveva ritenuto di superare la lettera della norma, per consentire la valutazione del periodo di tirocinio fino al 16 ottobre 1998, data di istituzione dell'apposito registro del tirocinio.

Tale posizione viene fatta propria dall'Amministrazione riferente, la quale sottolinea che - a suo giudizio - solo in questo modo possono essere pienamente esercitate le funzioni ministeriali volte a controllare lo svolgimento del tirocinio; altrimenti, in talune ipotesi, la tardiva presentazione della domanda da parte di chi abbia già svolto un triennio di attività, potrebbe consentire al medesimo di chiedere di partecipare all'esame, senza lasciare all'Amministrazione la possibilità di effettuare alcun controllo.

Le anziesposte argomentazioni non sembrano, tuttavia, persuasive ove si consideri, da un lato, che si tratta di una norma transitoria intesa a riconoscere le situazioni maturate sulla base della normativa previgente, tra le quali poteva anche verificarsi l'ipotesi di maturazione del triennio già alla data di emanazione del regolamento; dall'altro lato, che la mancata indicazione, da parte della stessa norma transitoria, di un termine tassativo per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento delle attività pregresse, non potrebbe consentire il pregiudizio di posizioni soggettive venutesi a creare in piena aderenza alla normativa in vigore. In ogni caso, infine, non appare esatta l'affermazione circa l'impossibilità di qualsiasi controllo da parte dell'Amministrazione, tenuto conto che deve essere sottoposto a valutazione anche l'attestato del professionista presso il quale si sia già svolto il tirocinio.

In conclusione, la norma regolamentare impugnata si palesa illegittima nella parte in cui limita la valutabilità del tirocinio con riferimento all'attività svolta precedentemente alla emanazione del regolamento, mentre sarebbe stato necessario far riferimento, sulla base dei principi sopra enunciati, a tutto il periodo relativo all'attività svolta in epoca antecedente all'avvenuta iscrizione nel nuovo registro del tirocinio.

Appaiono, conseguentemente, illegittime anche le determinazioni della competente Commissione centrale e del Ministero della giustizia, adottate sulla base della norma regolamentare in parola ed oggetto, anch'esse, dell'impugnativa in esame.

Tutti gli anzidetti provvedimenti vanno, pertanto, annullati, in parte qua, in accoglimento del proposto gravame, restando in tal modo assorbita ogni altra connessa questione prospettata dall'interessato.

Ai sensi dell'art. 14, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, l'Amministrazione dovrà sottoporre l'annullamento delle norme contenute nel citato art. 43 alle medesime forme di pubblicazione impiegate per l'emanazione delle norme stesse.

P.Q.M.

Esprime il parere che in parte debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso in oggetto e che in parte il ricorso stesso debba essere accolto, nei sensi indicati in motivazione.

Il presidente
CATALLOZZI

Il segretario
MUSTAFÀ

L'estensore
LODI

01A12681

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE

DECRETO 29 ottobre 2001.

Organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191;

Visti la legge 3 aprile 1997, n. 94, e il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, con il quale l'on. Umberto Bossi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2001, che conferisce all'on. Umberto Bossi l'incarico di Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme istituzionali e devoluzione al Ministro senza portafoglio on. Umberto Bossi;

Tenuto conto del decreto del Ministro per le riforme istituzionali 24 novembre 2000, riguardante l'organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerati altresì i contenuti dei non più vigenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 1993, 13 luglio 1994, 19 novembre 1998, n. 456, in materia di strutture per le riforme istituzionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata l'opportunità di adeguare alle funzioni delegate al Ministro l'organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999 e nei limiti determinati dall'art. 21 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le riforme istituzionali, che assume la denominazione «Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione» e che di seguito è indicato come Dipartimento, è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

2. Il decreto del Ministro per le riforme istituzionali del 24 novembre 2000, recante «Organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2000, è abrogato.

Art. 2.

Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

1. Il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di seguito denominato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro, anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati. Può altresì conferire incarichi di studio e di consulenza, nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio.

4. Il Ministro può avvalersi di sedi periferiche per lo svolgimento delle competenze del Dipartimento.

Art. 3.

Funzioni

1. Il Dipartimento assicura al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato, il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente:

a) alle riforme istituzionali ed elettorali, con riferimento in particolare agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato e alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, nonché al sistema delle autonomie;

b) allo studio e al confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, anche in considerazione delle proposte in tali materie elaborate da organi parlamentari e governativi, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi internazionali competenti e quelli dell'Unione europea;

c) all'approfondimento delle possibili modalità di conferimento di compiti e di devoluzione di funzioni al sistema delle autonomie, anche con riferimento alle esperienze costituzionali degli altri ordinamenti;

d) alla cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali nelle materie di competenza;

e) alla cura delle relazioni con il pubblico e delle attività di comunicazione istituzionale.

2. Il Dipartimento provvede, in particolare, all'organizzazione delle strutture al servizio di commissioni e di gruppi di lavoro collegiali operanti nell'ambito delle attività del Dipartimento stesso.

3. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'amministrazione degli affari generali, amministrativi, contabili e relativi al personale, nonché allo svolgimento dei compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attività delle strutture di livello dirigenziale e ne assicura il corretto ed efficiente raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

2. Il capo del Dipartimento, che può avvalersi di una propria segreteria, cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretariato generale.

3. In caso di impedimento del capo del Dipartimento, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente di prima fascia responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale del Dipartimento o, in mancanza, dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica. In caso di assenza, il capo del Dipartimento può attribuire l'esercizio delle funzioni vicarie al suddetto dirigente di prima fascia o, in mancanza, al dirigente con maggiore anzianità nella qualifica.

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in un ufficio di livello dirigenziale generale, denominato «Ufficio per gli affari amministrativi, gli studi e le relazioni esterne» e di seguito indicato come Ufficio ASRE, e in tre servizi. L'incarico di direzione dell'Ufficio ASRE è conferito ad un dirigente ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente dipendente dal capo del Dipartimento. L'Ufficio ASRE sovrintende agli affari generali ed amministrativi e coordina le attività di studio delle riforme istituzionali ed elettorali, nonché le relazioni con l'esterno. L'ufficio si articola nei seguenti tre servizi di livello dirigenziale, il cui incarico di direzione è conferito a dirigenti secondo il medesimo art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

a) «Servizio per gli affari generali e amministrativi»: provvede all'amministrazione degli affari generali e contabili; alla gestione del personale; allo svolgimento dei compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro;

b) «Servizio per lo studio e il monitoraggio delle riforme istituzionali ed elettorali»: provvede all'analisi comparata delle problematiche istituzionali ed elettorali, con particolare riguardo alla devoluzione di poteri alle istituzioni delle autonomie; alla valutazione e monitoraggio dei progetti e dei processi di riforma istituzionale ed elettorale; all'esame delle iniziative normative e del loro impatto sull'ordinamento, in collegamento con l'attività svolta dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

c) «Servizio per i rapporti istituzionali e le relazioni esterne»: cura i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi internazionali e con quelli dell'Unione europea, seguendo in particolare l'esame parlamentare e l'iter in sede comunitaria delle iniziative di interesse; cura i rapporti con gli organismi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali; cura le relazioni con il pubblico e le attività di comunicazione istituzionale.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio di bilancio e ragioneria del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2001

Il Ministro: BOSSI

01A12684

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 2001.

Approvazione del modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, delle relative istruzioni nonché delle modalità di presentazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia e, in particolare, l'art. 3, comma 1, il quale prevede che con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, nonché modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive e di presentazione della predetta dichiarazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, concernente modifiche al sistema penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di esercizio dei poteri ed attribuzioni dei dirigenti generali;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 488, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, concernente la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Considerato che occorre stabilire forma, contenuto e modalità di presentazione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, nonché modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive;

Decreta:

Art. 1.

Modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello di «Dichiarazione di emersione del lavoro irregolare» da presentare entro il 30 novembre 2001 da parte dei soggetti interessati.

2. Il modello è composto dal frontespizio nonché dal quadro A, relativo all'elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione, dal quadro B, relativo al costo del lavoro emerso nel 2001 e dal quadro C, concernente la proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni interessati.

Art. 2.

Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

1. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet: www.finanze.it e www.agenziaentrate.it.

2. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente decreto e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente decreto.

3. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

Art. 3.

Modalità di presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'art. 1 è presentata in via telematica.

2. La presentazione telematica della dichiarazione di cui all'art. 1 può essere effettuata direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, ovvero, se non istituito, ad un ufficio distrettuale delle imposte dirette, che curerà l'invio telematico.

3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'art. 1 è effettuata secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento dall'Agenzia delle entrate.

4. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione di cui all'art. 1 contenente l'impegno a trasmettere la stessa all'Agenzia delle entrate in via telematica.

Art. 4.

Versamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive

1. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono versate secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto.

Art. 5.

Attività amministrative

1. Le direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con le direzioni regionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le strutture periferiche degli enti previdenziali indicono periodiche riunioni con le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative al fine di stabilire idonee attività volte a promuovere l'adesione dei lavoratori ai programmi di emersione ed a fornire ad essi adeguata assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2001

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE

Premessa

Gli articoli da 1 a 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia" (di seguito "legge"), prevedono interventi finalizzati alla regolarizzazione di quei rapporti di carattere lavorativo nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo svolti, anche solo in parte, in violazione delle vigenti normative di carattere tributario e contributivo.

Al fine di incentivare i datori di lavoro ed i lavoratori verso un regime di piena legalità, con la predetta legge è stato introdotto un meccanismo impositivo particolarmente agevolato che tiene conto dell'entità del lavoro emerso.

Il regime agevolativo prevede l'applicazione di un'imposizione sostitutiva sull'incremento dei redditi dichiarati per un determinato numero di periodi d'imposta successivi alla regolarizzazione, nonché sulle annualità pregresse tramite apposita proposta di concordato. Tale forma di imposizione realizza una tassazione definitiva con la conseguenza che i redditi agevolati – così come previsto espressamente dall'articolo 3, comma 3, del TUIR, sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile del reddito complessivo del contribuente dichiarante.

Le somme versate a titolo sostitutivo di imposte e contributi non sono compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di qualsiasi imposta, tassa o contributo.

In quanto compatibili, si rendono applicabili le ordinarie disposizioni previste in materia di accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni per le imposte sui redditi.

Per accedere al regime agevolativo i soggetti interessati devono presentare in via telematica, entro il 30 novembre 2001, la dichiarazione redatta sul presente modello.

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile in formato elettronico nei siti Internet *www.finanze.it* e *www.agenziaentrate.it*, dai quali può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente decreto. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

Soggetti interessati alla presentazione della dichiarazione

La presente dichiarazione di emersione del lavoro irregolare (di seguito, "dichiarazione") prevista dagli artt. 1, 2 e 3 della legge, può essere presentata dai titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo che per lo svolgimento delle proprie attività hanno impiegato lavoratori, non adempiendo, in tutto o in parte, ai relativi obblighi imposti dalla normativa fiscale e contributiva.

In particolare, possono accedere al regime agevolativo le persone fisiche e i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR titolari di reddito d'impresa, le società e gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, nonché, limitatamente ai lavoratori impiegati in attività che danno luogo a redditi d'impresa, gli enti non commerciali e le società di cui alle lett. c) e d), del medesimo art. 87.

Inoltre, le disposizioni agevolative si rendono applicabili , in quanto compatibili, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo e, più specificamente, ai soggetti che esercitano arti e professioni, per professione abituale, ancorché non esclusiva, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUIR, compreso l'esercizio in forma associata di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione di emersione del lavoro irregolare deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 novembre 2001.

La trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il dichiarante appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti);
- avvalendosi di un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate (ovvero, se non istituito, di un Ufficio distrettuale delle imposte dirette), al quale si può consegnare la dichiarazione per l'invio telematico.

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica diretta la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra elencati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione, contenente nell'apposito riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, sia la data di presentazione all'intermediario della dichiarazione stessa. Detto riquadro costituisce per il dichiarante la ricevuta di presentazione della dichiarazione, nonché prova di presentazione della dichiarazione stessa.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione è effettuata secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in corso di emanazione.

Compilazione della dichiarazione

Il modello si compone del frontespizio, del quadro A, relativo all'elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione, del quadro B, relativo al costo del lavoro emerso nel 2001, e del quadro C, concernente la richiesta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi.

Frontespizio

Tipo di dichiarazione

Il dichiarante può scegliere di compilare il modello in lire o in euro. In tale ultimo caso:

- deve essere barrata l'apposita casella posta sul frontespizio;
- tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro, non essendo possibile indicare alcuni importi in lire ed altri in euro;
- gli importi vanno riportati in unità di euro, senza tenere conto degli zeri prestampati nei righi, arrotondando secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65);

Partita IVA

Nel riquadro deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito al dichiarante.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti

Riportare, se persona fisica, sesso, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e codice attività.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale.

Nel riquadro codice attività va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Natura giuridica

Il codice da indicare nel riquadro deve essere desunto:

- per le società di persone ed equiparate, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, pagina 11, delle istruzioni per le compilazione del modello di dichiarazione Unico 2001-Società di persone ed equiparate;
- per le società ed enti commerciali, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, pagina 13, delle istruzioni per le compilazione del modello di dichiarazione Unico 2001-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati;
- per gli enti non commerciali ed equiparati, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.11, pagina 18, delle istruzioni per le compilazione del modello di dichiarazione Unico 2001-Enti non commerciali ed equiparati.

Stato estero di residenza

Il riquadro deve essere compilato solo dalle società o enti non residenti; il codice dello Stato estero va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico 2001-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o Unico 2001-Enti non commerciali ed equiparati.

Dati relativi al rappresentante legale

Il riquadro deve contenere i dati relativi al rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive la presente dichiarazione. Per quanto riguarda il codice di carica e gli ulteriori dati richiesti, si vedano le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Unico 2001-Società di persone ed equiparate (paragrafo 2.5), Unico 2001-Società di capitali ed equiparati (paragrafo 2.6) e Unico 2001–Enti non commerciali ed equiparati (paragrafo 2.6).

Firma della dichiarazione

Il riquadro è riservato alla firma della dichiarazione e contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati. Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo.

Presentazione della dichiarazione

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione".

QUADRO A - ELENCO DEI LAVORATORI INTERESSATI DAL PROGRAMMA DI EMERSIONE

Il quadro A deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti regolarizzabili con la presente dichiarazione. Tali soggetti sono i lavoratori utilizzati sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato per i quali non si è adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia fiscale e previdenziale.

Debbono ritenersi altresì compresi tra i predetti soggetti regolarizzabili non soltanto i lavoratori che svolgono l'attività nell'ambito di un rapporto di subordinazione, ma anche i lavoratori che intrattengono rapporti configurabili in collaborazioni coordinate e continuative.

Nei punti da 1 a 7 vanno riportati i dati identificativi del lavoratore che si intende regolarizzare.

Le caselle 8 e 9 devono essere barrate con riferimento alle diverse tipologie del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore che si intende regolarizzare.

Nei punti da 10 a 17 deve essere indicato, per ciascuna annualità interessata, il costo del lavoro irregolare riferito al lavoratore da regolarizzare, costituito dall'ammontare complessivo delle spese sostenute per prestazioni di lavoro, compresi gli eventuali compensi in natura, indipendentemente dai limiti di deducibilità previsti dal TUIR.

Gli importi indicati nei punti da 11 a 17 dovranno essere riportati nel quadro C, complessivamente per tutti i lavoratori interessati e distintamente per ciascun anno per il quale viene proposto il concordato, qualora il datore di lavoro intenda far valere la dichiarazione come proposta di concordato tributario e previdenziale ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge.

La casella 18 deve essere barrata nel caso in cui il datore di lavoro abbia acquisito l'adesione del lavoratore al programma di emersione, mediante apposita dichiarazione datata e sottoscritta dal lavoratore medesimo, contenente lo specifico riferimento agli importi percepiti per ciascuna annualità oggetto di regolarizzazione. Tale dichiarazione deve essere redatta in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal lavoratore.

Detto adempimento si rende necessario al fine di consentire al lavoratore che si impegna unitamente al datore di lavoro nel programma di emersione del lavoro irregolare, di beneficiare delle specifiche agevolazioni fiscali e previdenziali per esso previste dalla legge.

QUADRO B - COSTO DEL LAVORO EMERSO NEL 2001

Il quadro B deve essere utilizzato per indicare il costo complessivo del lavoro emerso nel 2001.

In particolare, nel rigo B1 va indicato il numero complessivo dei lavoratori che si intendono regolarizzare per l'anno 2001, come elencati nel quadro A.

Nel rigo B2 deve essere indicato l'ammontare complessivo del costo del lavoro irregolare emerso nel 2001, oggetto della presente dichiarazione. Tale ammontare è determinato dalla somma dei singoli importi indicati nei punti 10 del quadro A, relativamente a ciascun nominativo.

Si ricorda che l'importo pari al triplo di detto ammontare, evidenziato nel rigo B2, rappresenta il parametro di riferimento fisso per determinare l'importo massimo dell'incremento del reddito imponibile da assoggettare ad imposizione sostitutiva anche per i due periodi d'imposta successivi a quello di presentazione della dichiarazione stessa.

Qualora negli anni successivi al primo, l'ammontare riportato nel rigo B2 subisca una riduzione per effetto, ad esempio, del licenziamento o della dimissione dei lavoratori precedentemente regolarizzati, si renderà necessario calcolare nuovamente il suddetto parametro di riferimento.

QUADRO C - PROPOSTA DI CONCORDATO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE PER GLI ANNI PREGRESSI

Il quadro C deve essere compilato dal datore di lavoro che intende far valere la presente dichiarazione anche come proposta di concordato tributario e previdenziale.

In particolare, nei righi da C1 a C7 deve essere indicato l'ammontare complessivo del costo del lavoro irregolare utilizzato per ciascun lavoratore negli anni dal 1994 al 2000. Tale ammontare è costituito dalla somma degli importi indicati nei punti da 11 a 17 del quadro A per ciascun lavoratore.

Si ricorda che il costo del lavoro utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, indicato nei righi da C1 a C7, non può essere superiore al totale del costo del lavoro emerso per il 2001, come risultante nel rigo B2 del quadro B.

Nel rigo C8 deve essere indicato l'importo risultante dalla somma dei righi da C1 a C7.

Nel rigo C9 va riportato l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, determinata applicando l'aliquota dell'8 per cento all'importo indicato nel rigo C8.

Il concordato si perfeziona attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF o dell'IRPEG, dell'IVA, dell'IRAP e dei contributi previdenziali dovuta nella misura dell'8 per cento del totale del costo del lavoro dichiarato per ciascun periodo d'imposta, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello di pagamento unificato F24 presso gli uffici postali, presso gli uffici di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte o presso le banche convenzionate.

Si rammenta che per espressa previsione dell'art. 3, comma 2, della legge, non è ammessa la compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato:

- in unica soluzione, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione (30 novembre 2001), fruendo della riduzione del 25 per cento dell'importo dovuto;
- ovvero, in ventiquattro rate mensili, di pari importo, senza l'applicazione di interessi, a decorrere dal medesimo termine di presentazione della dichiarazione (30 novembre 2001).

Pertanto, nei righi C10 o C11 deve essere indicato l'importo da versare in funzione della scelta adottata dal dichiarante. In particolare, nel rigo C10 va indicato l'importo versato in unica soluzione e nel rigo C11 l'importo della prima delle ventiquattro rate.

Nel rigo C12 vanno riportati, in ogni caso, gli estremi del versamento effettuato e il relativo importo.

Dichiarazione di emersione del lavoro irregolare

2001

AGENZIA DELLE ENTRATE

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE NOME

CODICE FISCALE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quale, ad esempio, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, presso la quale è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale (*)

Tipo di dichiarazione

Barrare la casella se gli importi sono espressi in unità di EURO

Partita IVA

PERSONE FISICHE
Imprenditori individuali
Lavoratori autonomi

Data di nascita (giorno, mese, anno) | Sesso (barrare la casella) M F | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale | Data della variazione (mese, anno) | Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Codice attività | Telefono (prefisso, numero)

ALTRI SOGGETTI
Artt. 5 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Sede legale (mese, anno) | Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) | Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Codice attività | Natura giuridica | Telefono (prefisso, numero)

Stato estero di residenza | Codice paese estero | Codice di identificazione fiscale estero

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale | Codice carica

Cognome | Nome | Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita (giorno, mese, anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale | Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono (prefisso, numero)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri della dichiarazione
Il sottoscritto dichiara che la propria dichiarazione è costituita dai seguenti quadri (barrare la relativa casella) A B C

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO | IL DICHIARANTE

Firme

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione

Data di presentazione della dichiarazione (giorno, mese, anno)

Riservato all'intermediario

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Dichiarazione di emersione
del lavoro irregolare

CODICE FISCALE

2001
AGENZIA
DELLE ENTRATE

QUADRO A

ELENCO DEI LAVORATORI INTERESSATI DAL PROGRAMMA DI EMERSIONE

Mod. N.

QUADRO A

ELENCO DEI LAVORATORI INTERESSATI DAL PROGRAMMA DI EMERSIONE

A1

Codice fiscale 1

Cognome 2 Nome 3

Sesso (M o F) 4 Data di nascita 5 giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita 6 Prov. nasc. (sigla) 7

TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO Lavoro subordinato 8 Altri 9

COSTO DEL LAVORO IRREGOLARE EMERSO PER I SEGUENTI ANNI

2001 10	.000	2000 11	.000	1999 12	.000	1998 13	.000
1997 14	.000	1996 15	.000	1995 16	.000	1994 17	.000

Barrare la casella se il dichiarante ha acquisito l'impegno del lavoratore nel programma di emersione 18

A2

1

2 3

4 5 giorno mese anno 6 7

8 9

2001 10	.000	2000 11	.000	1999 12	.000	1998 13	.000
1997 14	.000	1996 15	.000	1995 16	.000	1994 17	.000

Barrare la casella se il dichiarante ha acquisito l'impegno del lavoratore nel programma di emersione 18

A3

1

2 3

4 5 giorno mese anno 6 7

8 9

2001 10	.000	2000 11	.000	1999 12	.000	1998 13	.000
1997 14	.000	1996 15	.000	1995 16	.000	1994 17	.000

Barrare la casella se il dichiarante ha acquisito l'impegno del lavoratore nel programma di emersione 18

Dichiarazione di emersione
del lavoro irregolare

CODICE FISCALE

2001

AGENZIA
DELLE ENTRATE

QUADRO B
COSTO DEL LAVORO EMERSO NEL 2001

QUADRO B

COSTO DEL LAVORO EMERSO NEL 2001

B1	Numero dei lavoratori interessati	
B2	Totale costo del lavoro irregolare emerso con la presente dichiarazione	.000

QUADRO C
PROPOSTA DI CONCORDATO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE PER GLI ANNI PREGRESSI

Con la compilazione del sottostante quadro C si chiede di far valere la presente dichiarazione di emersione anche come proposta di concordato tributario e previdenziale

QUADRO C

PROPOSTA DI CONCORDATO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE PER GLI ANNI PREGRESSI

Determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta

C1	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 2000	.000
C2	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1999	.000
C3	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1998	.000
C4	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1997	.000
C5	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1996	.000
C6	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1995	.000
C7	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1994	.000
C8	Importo complessivo del costo del lavoro irregolare utilizzato (somma degli importi dei righi da C1 a C7)	.000
C9	Imposta sostitutiva dovuta (8% dell'importo di rigo C8)	.000

Versamento dell'imposta sostitutiva

C10	Versamento in unica soluzione (75% dell'importo di rigo C9)	.000
	OVVERO	
C11	Versamento in 24 rate, ciascuna di importo pari a $\frac{1}{24}$ dell'importo di rigo C9	.000
C12	Estremi del versamento effettuato entro i termini di presentazione della dichiarazione (giorno mese anno)	.000

01A12654

DECRETO 21 novembre 2001.

Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. «black list»).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 21 novembre 2000, n. 342, il quale prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze vengano individuati gli Stati o i territori aventi un regime fiscale privilegiato;

Considerato che, secondo quanto stabilito dal citato comma 4 dell'art. 127-*bis* del predetto testo unico delle imposte sui redditi, devono essere considerati privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti;

Ritenuto che, ai fini della predetta normativa, è presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi, la misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive;

Considerato che la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 2000, durante la quale è stata approvata la legge 21 novembre 2000, n. 342, ha formalmente impegnato il Governo «in sede di prima applicazione della nuova disciplina a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30% dal livello di tassazione medio applicato in Italia»;

Considerato, infine, che la lista degli Stati e dei territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini del citato art. 127-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi è comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi alla legislazione fiscale degli Stati esteri;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 127-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Art. 2.

1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:

1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;

2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;

3) Kuwait, con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001;

4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Art. 3.

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;

3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;

4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;

6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;

10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;

11) Mauritius, con riferimento alle società «certificate» che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;

12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;

14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»;

15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A12719

DECRETO 21 novembre 2001.

Individuazione degli Stati non appartenenti all'Unione europea soggetti ad un regime di tassazione non privilegiato di cui all'art. 96-*bis*, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. «white list»).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 96-*bis*, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, numero 1), della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Atteso che, secondo quanto stabilito dal citato comma 2-*ter* dell'art. 96-*bis* del predetto testo unico delle imposte sui redditi, le disposizioni del comma 1 dell'art. 96-*bis* possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni;

Considerato che l'art. 127-*bis*, comma 4, del citato testo unico delle imposte sui redditi, stabilisce che devono essere considerati privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti;

Considerato che un adeguato scambio di informazioni può essere assicurato da talune convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e gli altri Paesi esteri;

Considerato, infine, che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale non privilegiato ai fini dell'art. 96-*bis*, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, è comunque suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri, ovvero sulla base dell'entrata in vigore di Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate dall'Italia, che consentano un effettivo ed adeguato scambio di informazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'art. 96-*bis*, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano ai seguenti Stati e territori esteri, non appartenenti all'Unione europea, aventi un regime fiscale non privilegiato:

1) Albania;

2) Algeria;

3) Argentina;

4) Australia;
5) Bangladesh;
6) Bielorussia;
7) Brasile;
8) Bulgaria;
9) Canada;
10) Cina;
11) Costa d'Avorio;
12) Croazia;
13) Egitto;
14) Estonia;
15) Giappone;
16) India;
17) Indonesia;
18) Israele;
19) Iugoslavia;
20) Kazakistan;
21) Lituania;
22) Macedonia;
23) Marocco;
24) Messico;
25) Norvegia;
26) Nuova Zelanda;
27) Pakistan;
28) Polonia;
29) Repubblica Ceca;
30) Slovacchia;
31) Romania;
32) Russia;
33) Slovenia;
34) Sri Lanka;
35) Stati Uniti;
36) Sudafrica;
37) Tanzania;
38) Thailandia;
39) Trinidad e Tobago;
40) Tunisia;
41) Turchia;
42) Ucraina;
43) Ungheria;
44) Venezuela;
45) Vietnam;
46) Zambia.

Art. 2.

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti ed alle attività per ciascuno di essi indicati:

1) Emirati Arabi Uniti, limitatamente alle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;

2) Kuwait, limitatamente alle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A12720

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Quiamas Angelita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Quiamas Angelita ha chiesto il riconoscimento del titolo di bachelor of science in nursing conseguito nelle Filippine ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di bachelor of science in nursing rilasciato nel 1992 dal «Dr. Carlos S. Lanting College» di Novaliches - Quezon City (Filippine) alla sig.ra Quiamas Angelita, nata a Quezon City (Filippine) il giorno 26 maggio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Quiamas Angelita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12428

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Wojtasinska Ewa Wieslawa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wojtasinska Ewa Wieslawa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1994, presso il liceo medico di Myslenice (Polonia) dalla sig.ra Wojtasinska Ewa Wieslawa, nata a Wisniowa (Polonia) il giorno 31 dicembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wojtasinska Ewa Wieslawa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12429

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tokarz Danuta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tokarz Danuta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1992, presso il liceo medico di Zielona Góra (Polonia) dalla sig.ra Tokarz Danuta, nata a Zielona Góra (Polonia) il giorno 4 novembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tokarz Danuta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12430

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Zajac Agnieszka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zajac Agnieszka ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1993, presso l'Istituto professionale per infermieri di Zywiec (Polonia) dalla sig.ra Zajac Agnieszka, nata a Zawoja (Polonia) il giorno 29 ottobre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zajac Agnieszka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12431

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Szalska Wioleta Dorota di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szalska Wioleta Dorota ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, rilasciato nel 1987 dall'Istituto professionale per infermieri «Tytus Chalubinski» di Swidnica (Polonia) alla sig.ra Szalska Wioleta Dorota, nata a Strzegom (Polonia) il giorno 10 luglio 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szalska Wioleta Dorota è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12432

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mochon Jwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mochon Jwona ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, rilasciato nel 1993 dall'Istituto professionale per infermieri di Przemysl (Polonia) alla sig.ra Mochon Jwona, nata a Sieniawa (Polonia) il giorno 30 aprile 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mochon Jwona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12433

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Amanor Boadu Civastina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Amanor Boadu Civastina ha chiesto il riconoscimento del titolo di nurse conseguito in Ghana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di nurse rilasciato nel 1983 dal «Nurses Training College» di Koforidua (Ghana) alla sig.ra Amanor Boadu Civastina, nata a Accra (Ghana) il giorno 3 giugno 1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Amanor Boadu Civastina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12434

DECRETO 7 novembre 2001.

Autorizzazione all'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza ad includere un sanitario nell'èquipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2001.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XIII
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, con il quale l'azienda unità locale socio sanitaria n. 6 di Vicenza è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 6 di Vicenza in data 24 settembre 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitario nell'èquipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni delle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera unità locale socio sanitaria n. 6 di Vicenza è autorizzata ad includere nell'èquipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2000, il seguente sanitario: dott. Banzato Oscar, dirigente medico dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 6 di Vicenza.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Veneto non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'unità socio sanitaria n. 6 di Vicenza è indicato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il dirigente responsabile: BALLACCI

01A12394

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Calabria a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 18 luglio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Calabria a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott.ssa Stefania Lanzillotti, in data 6 febbraio 1996, repertorio n. 37773/R.S. 119155, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3783.

Cosenza, 23 ottobre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A12312

DECRETO 23 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa pesca «Gambero rosso a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile.

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 18 luglio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa pesca «Gambero rosso a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Vittorio Fiore, in data 29 gennaio 1973, repertorio n. 2257/R.S. 1973, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 1262/124939.

Cosenza, 23 ottobre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A12313

DECRETO 23 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Collettivo editoriale libreria dell'Università degli studi della Calabria a r.l.», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile.

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 18 luglio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Collettivo editoriale libreria dell'Università degli studi della Calabria a r.l.», con sede in Rende, costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna, in data 31 gennaio 1977, repertorio n. 7172/R.S. 2487 tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 1462/150316.

Cosenza, 23 ottobre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A12314

DECRETO 23 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Tortora uno a r.l.», in Tortora.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile.

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 18 luglio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Tortora uno a r.l.», con sede in Tortora, costituita con atto notaio dott. Giovanni Lomonaco, in data 7 agosto 1985, repertorio n. 9543/R.S. 1541, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 2570/215659.

Cosenza, 23 ottobre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A12315

DECRETO 23 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Lorica nova a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 18 luglio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa produzione e lavoro «Lorica nova a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna, in data 21 maggio 1991, repertorio n. 114844/R.S. 7687, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3247/254840.

Cosenza, 23 ottobre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A12322

DECRETO 29 ottobre 2001

Cancellazione dal Registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Il Pallottoliere», in Sassari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra possono essere cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperano al versamento del contributo biennale obbligatorio di revisione;

Vista la notifica del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1997/1998 alla Società cooperativa «Il Pallottoliere» BUSC n. 2156/268604, con sede in Sassari, via Carlo Felice n. 33, effettuata in data 14 aprile 1997, contenente l'avvertenza che l'omesso versamento avrebbe comportato l'irrogazione della suddetta sanzione;

Atteso che la succitata cooperativa ha omesso il pagamento del suddetto contributo;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «Il Pallottoliere», BUSC n. 2156/268604, con sede in Sassari, costituita il 14 marzo 1994 a rogito notaio Lojacono Vincenzo; n. repertorio 85275; registro imprese n. 9260, è cancellata dal Registro Prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura in quanto ha omesso il pagamento del contributo per le Spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1997/98.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni al Ministero delle attività produttive, direzione generale della cooperazione, divisione IV - Roma.

Roma, 29 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MASSIDDA

01A12377

DECRETO 30 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Ortofrutticola verde pilella», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, aderente all'UNCI, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato articolo 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 18 luglio 2001;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio n. 400, art. 2, Società cooperativa «Ortofrutticola verde pilella», con sede in Brindisi, contrada Brancasi costituita per rogito dott. Narciso Ernesto in data 2 dicembre 1983, repertorio n. 16747, registro società n. 3043, tribunale di Brindisi, BUSC n. 1429/201756.

Brindisi, 30 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A12267

DECRETO 5 novembre 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cesare Battisti» a r.l., in Priverno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Considerato che nel verbale ispettivo del 3 maggio 2001 è stata proposta la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Del Frate Angelo;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 19 giugno 2001;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione del sig. Del Frate Angelo;

Decreta

di nominare il dott. Mauro Bompan, residente in Latina, strada Isonzo, 158, con studio professionale sito a Latina in viale P.L. Nervi n. 188, scala G, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Cesare Battisti» a r.l., avente sede in Priverno, costituita in data 28 maggio 1951, rogito notaio Giovanni Tosti Croce di Sezze, repertorio n. 3787, BUSC n. 260/36057.

Latina, 5 novembre 2001

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

01A12467

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 novembre 2001.

Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori - Calendario per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (codice della strada);

Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;

Ritenuto di dover allineare la periodicità delle revisioni dei suddetti veicoli ai termini previsti dall'art. 80, comma 3 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992;

Considerato che per il suddetto allineamento è necessario programmare un piano di richiamo compatibile con l'operatività dei soggetti preposti alle revisioni e finalizzato all'effettuazione di un numero di operazioni tecniche tendenzialmente costante negli anni;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001;

Tenuto conto del parere circostanziato della Commissione europea relativo alla notifica italiana 2001/227/I del 22 maggio 2001, riguardante norme sull'omologazione delle apparecchiature per il controllo delle emissioni inquinanti nel corso di prove per la revisione periodica dei veicoli a motore a due o tre ruote e le procedure di prova dei gas di scarico;

Ritenuto, sulla base del predetto parere circostanziato, di dover differire i termini per gli accertamenti sulle emissioni inquinanti previsti dall'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, è disposta per l'anno 2002 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

a) ciclomotori di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, per i quali sia stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica per ciclomotore entro il 31 dicembre 1993, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 2000, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art. 53, lettere *a)*, *b)*, *c)*, ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1993, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 2000, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 2.

1. La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie dei veicoli indicati all'art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosità.

2. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolarità dei veicoli di cui al precedente art. 1, sugli elementi previsti dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea.

3. Gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti saranno effettuati con decorrenza 1° gennaio 2003, sulla base delle norme contenute nelle direttive comunitarie di prossima emanazione ovvero secondo le direttive emanate, in mancanza di norme comunitarie, dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, sarà anche effettuata la prova di velocità dei ciclomotori, con le modalità definite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

Art. 3.

1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1, devono essere effettuate nel corso dell'anno 2002, secondo il seguente calendario:

a) entro il mese di marzo, per i veicoli di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, per i quali il certificato di idoneità tecnica per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° gennaio e il 31 marzo e per i veicoli di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1° gennaio e il 31 marzo;

b) entro il mese di giugno, per i veicoli di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, per i quali il certificato di idoneità tecnica per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° aprile e il 30 giugno e per i veicoli di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1° aprile e il 30 giugno;

c) entro il mese di settembre per i veicoli di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, per i quali il certificato di idoneità tecnica per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° luglio e il 30 settembre e per i veicoli di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1° luglio e il 30 settembre;

d) entro il mese di novembre, per i veicoli di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, per i quali il certificato di idoneità tecnica per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° ottobre e il 31 dicembre e per i veicoli di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.

Roma, 14 novembre 2001

Il Ministro: LUNARDI

01A12599

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 agosto 2001.

Adozione di misure provvisorie di emergenza per quanto concerne il materiale di imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modifiche;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la decisione della Commissione n. 2001/219/CE del 12 marzo 2001, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne il materiale di imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d'America;

Considerato che alcuni Stati membri, in particolare la Finlandia, la Svezia e la Francia, nel corso di ispezioni di sorveglianza effettuate nell'anno 2000, hanno individuato numerose infestazioni del nematode del pino *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhrer) *Nickle et al.* nel materiale da imballaggio di legno grezzo ottenuto da legname di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone, e degli Stati Uniti d'America;

Considerato che le misure di protezione contro l'introduzione del nematode del pino attualmente presenti nella direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, ovvero scortecciatura, assenza di perforazioni di insetti e tenore di umidità del legname inferiore al 20%, secondo le informazioni fornite da Finlandia, Svezia e Francia, non sono sufficienti a proteggere adeguatamente il territorio comunitario;

Considerato pertanto che è giustificata l'adozione di misure fitosanitarie più rigorose per tutelare il territorio della Repubblica italiana dall'accresciuto rischio rappresentato dall'importazione di legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone, e degli Stati Uniti d'America a causa della possibile presenza del nematode del pino, organismo nocivo di quarantena, *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhrer) *Nickle et al.*;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il materiale da imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere (*Coniferales*), escluso quello di *Thuja L.* che è immune dal nematode, originario del Canada, della Cina, del Giappone, e degli Stati Uniti d'America, può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana nel rispetto delle misure di emergenza stabilite nel presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto per «legname sensibile» si intende il materiale da imballaggio, di cui al comma 1, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette, palette a cassa od altre palette di carico, spalliere di palette, a prescindere che siano o meno correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo.

Art. 2.

Misure di emergenza da adottare per il legname sensibile di conifere

1. A partire dal 1° ottobre 2001, e secondo quanto disposto all'art. 1, il legname sensibile originario del Canada, del Giappone, e degli Stati Uniti d'America, deve rispettare le seguenti misure d'emergenza:

a) essere sottoposto a trattamento termico o essiccato in forno, in modo che la parte più interna del legname stesso sia mantenuta per almeno 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C in un locale chiuso o in un essiccatoio sperimentato, valutato e riconosciuto ufficialmente a tale scopo; il legname deve inoltre recare un marchio ufficialmente riconosciuto per il legno sottoposto a trattamento tecnico o essiccato in forno, che consentirà di identificare l'organismo che ha effettuato il trattamento ed il luogo; oppure

b) essere sottoposto a trattamento a pressione (impregnazione) con una sostanza chimica approvata conformemente ad un disciplinare tecnico ufficialmente approvato. Il legname deve inoltre recare un marchio che consente di identificare l'organismo che ha effettuato il trattamento e il luogo; oppure

c) essere sottoposto a fumigazione con una sostanza chimica approvata conformemente ad un disciplinare tecnico ufficialmente approvato. Il legname sensibile deve inoltre recare un marchio che consente di identificare l'organismo che ha effettuato la fumigazione e il luogo.

2. Il legname sensibile originario della Cina forma oggetto di una delle misure di cui al comma 1 ed è accompagnato da un certificato fitosanitario, in conformità al titolo VIII «Controlli fitosanitari all'importazione» del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, dal quale risultano le misure attuate.

3. Le misure di cui al comma 1, non si applicano al legname sensibile originario di regioni della Cina notoriamente indenni dal *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhrer) *Nickle et al*, tenendo conto delle indagini effettuate nelle regioni in questione e, comunque, fatte salve le disposizioni previste all'allegato IV, parte A, sez. I, punto 1.3 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996. La zona di origine deve essere pertanto indicata sul certificato fitosanitario.

4. La Commissione europea compila un elenco di «regioni», di cui al comma 3, notoriamente indenni dal *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhrer) *Nickle et al.*, e lo trasmette a tutti gli Stati membri.

Art. 3.

Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali

1. I servizi doganali, al fine di consentire le ispezioni previste dal presente decreto, segnalano ai servizi fitosanitari regionali qualsiasi introduzione di materiale di imballaggio di cui all'art. 1. I controlli sono effettuati con le modalità e nei tempi determinati con apposita nota tecnica dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I servizi fitosanitari regionali effettuano ispezioni al fine di verificare le misure di emergenza di cui all'art. 2 ed inviano al servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione tecnica dettagliata sui risultati dei controlli effettuati circa la presenza dell'organismo nocivo *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhrer) *Nickel et al.* entro il 31 gennaio 2002.

3. Se, sulla base delle verifiche di cui al comma 2, risulta che le misure di emergenza previste dall'art. 2 non sono state rispettate, i servizi fitosanitari regionali, in stretta collaborazione con i servizi doganali competenti, devono assicurare che il legname sensibile sia:

a) respinto all'ingresso del punto di entrata; oppure

b) distrutto mediante incenerimento.

4. I servizi fitosanitari regionali, in caso di adozione delle misure di cui al comma 3, sorvegliano la corretta esecuzione delle stesse e, a procedura ultimata, inviano al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione dettagliata su quanto effettuato.

5. I servizi fitosanitari regionali sono tenuti a verificare e far rispettare le disposizioni contemplate:

a) ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente decreto;

b) all'allegato I, parte A, sezione I, lettera *a)*, punto 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996;

c) allegato II, parte A, sezione I, lettera *a)*, punto 8, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996;

d) all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 1.3, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, fino al 30 settembre 2001.

6. I servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare entro il 31 gennaio 2002, una relazione tecnica dettagliata sui risultati della verifica attuata a norma dei precedenti commi 4 e 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2001

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 201

01A12391

DECRETO 5 novembre 2001.

Proroga al 30 aprile 2002 della sperimentazione affidata ai consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2001, concernente la proroga al 31 ottobre 2001 della sperimentazione affidata ai consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi di Ancona, Chioggia, Manfredonia, Monfalcone, Napoli, Pesaro, Pescara, Ravenna, Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto, Termoli e Venezia;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'assegnazione in via definitiva, prorogare al 30 aprile 2002 l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai sopracitati consorzi costituiti in ambito compartimentale;

Decreta:

Art. 1.

1. È prorogata al 30 aprile 2002 la sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi affidata ai consorzi di gestione di Ancona, Chioggia, Manfredonia, Monfalcone, Napoli, Pesaro, Pescara, Ravenna, Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto, Termoli e Venezia.

Art. 2.

1. Ai fini dell'affidamento in via definitiva della gestione della pesca dei molluschi bivalvi, è prorogato al 31 dicembre 2001 il termine di cui all'art. 2 del proprio decreto 19 dicembre 2000, citato in premessa, per la presentazione da parte dei consorzi della relazione sulla gestione dell'attività affidata in via sperimentale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il direttore generale reggente: AULITTO

01A12311

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 novembre 2001.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Belluno, Bologna, Bolzano, Foggia, Grosseto, Matera, Milano, Padova, Pisa, Trento, Varese e Vicenza.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di Belluno, Bologna, Bolzano, Foggia, Grosseto, Matera, Milano, Padova, Pisa, Varese, Vicenza e Trento, di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995, riunitosi il 23 ottobre 2001 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle camere di commercio di Belluno, Bologna, Bolzano, Foggia, Grosseto, Matera, Milano, Padova, Pisa, Trento, Varese e Vicenza, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*

SERVIZIO CENTRALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO
UFFICIO B2

CAMERA DI COMMERCIO DI BELLUNO

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	2.353	2,54	76,4
Artigianato	5.869	23,72	1.266,1
Industria	1.598	35,81	2.492,3
Commercio	4.424	12,63	720,5
Cooperazione	213	1,54	102,6
Turismo	2.301	9,17	506,2
Trasporto e spedizioni	687	4,56	372,1
Credito	266	1,51	180,1
Assicurazioni	269	0,50	35,2
Servizi alle imprese	1.235	5,70	417,8
Altri settori	348	2,32	150,3
TOTALE . . .	19.563	100,00	6.319,6

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	13.555	4,77	891,0
Artigianato	23.315	15,11	4.193,3
Industria	8.819	27,08	10.098,4
Commercio	26.455	16,86	4.917,7
Cooperazione	943	3,71	1.229,1
Turismo	5.352	4,57	1.032,1
Trasporto e spedizioni	6.208	8,15	3.041,7
Credito	1.995	2,99	1.662,7
Assicurazioni	1.403	1,04	408,4
Servizi alle imprese	13.846	11,54	4.331,5
Altri settori	2.307	4,18	1.294,9
TOTALE . . .	104.198	100,00	33.100,8

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	18.675	14,72	1.563,9
Artigianato	12.696	16,21	2.109,0
Industria	2.155	16,56	2.911,5
Commercio	10.224	16,46	2.034,8
Cooperazione	664	1,72	313,9
Turismo	8.253	15,42	1.964,4
Trasporto e spedizioni	2.020	5,98	1.131,3
Credito	587	2,42	1.026,6
Assicurazioni	493	0,55	102,2
Servizi alle imprese	3.636	7,65	1.535,4
Altri settori	680	2,31	303,9
TOTALE . . .	60.083	100,00	14.996,9

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	33.364	27,52	1.912,2
Artigianato	10.472	13,13	842,4
Industria	4.144	14,77	1.343,2
Commercio	15.963	16,85	1.157,8
Cooperazione	1.403	3,36	337,1
Turismo	2.696	3,76	220,3
Trasporto e spedizioni	2.131	6,57	719,3
Credito	461	1,81	369,7
Assicurazioni	487	0,55	32,6
Servizi alle imprese	2.062	7,07	661,2
Altri settori	868	4,61	366,9
TOTALE . . .	74.051	100,00	7.962,7

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI GROSSETO

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	11.229	13,91	286,3
Artigianato	5.829	20,65	709,0
Industria	1.277	8,74	429,0
Commercio	6.907	20,00	776,2
Cooperazione	425	4,19	170,1
Turismo	2.166	9,55	292,9
Trasporto e spedizioni	824	6,70	312,5
Credito	249	2,12	187,2
Assicurazioni	324	0,80	37,4
Servizi alle imprese	1.831	8,63	498,6
Altri settori	749	4,71	211,0
TOTALE . . .	31.810	100,00	3.910,2

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI MATERA

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	9.100	19,87	331,9
Artigianato	3.871	16,57	320,5
Industria	1.214	20,45	653,7
Commercio	4.453	14,44	372,1
Cooperazione	572	4,74	159,6
Turismo	741	3,12	51,9
Trasporto e spedizioni	622	5,72	218,0
Credito	162	2,21	190,7
Assicurazioni	165	0,54	13,3
Servizi alle imprese	900	9,45	294,0
Altri settori	241	2,89	72,7
TOTALE . . .	22.041	100,00	2.678,4

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	5.611	0,42	346,8
Artigianato	75.950	11,00	12.228,8
Industria	52.077	32,28	51.256,0
Commercio	107.632	18,41	23.869,4
Cooperazione	4.782	1,02	1.616,4
Turismo	16.891	3,82	3.516,9
Trasporto e spedizioni	26.011	7,22	10.012,0
Credito	8.011	4,38	10.578,2
Assicurazioni	5.276	1,49	3.036,1
Servizi alle imprese	96.121	15,82	24.304,0
Altri settori	10.175	4,14	5.857,2
TOTALE . . .	408.537	100,00	146.621,8

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	26.785	4,98	810,3
Artigianato	25.653	24,40	5.403,7
Industria	8.088	24,48	6.896,2
Commercio	26.439	18,15	4.129,8
Cooperazione	506	1,27	413,3
Turismo	3.965	4,47	785,6
Trasporto e spedizioni	4.107	5,19	1.249,6
Credito	1.246	2,40	1.341,0
Assicurazioni	1.107	0,75	245,2
Servizi alle imprese	11.059	10,36	2.995,2
Altri settori	1.640	3,55	955,9
TOTALE . . .	110.595	100,00	25.225,8

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	5.059	2,34	143,2
Artigianato	10.371	22,78	1.734,0
Industria	3.660	29,70	3.162,7
Commercio	11.805	16,92	1.555,8
Cooperazione	343	1,72	185,9
Turismo	1.913	3,93	263,5
Trasporto e spedizioni	1.656	5,89	582,0
Credito	534	2,26	484,2
Assicurazioni	606	0,71	73,2
Servizi alle imprese	3.755	9,34	997,9
Altri settori	815	4,41	435,9
TOTALE	40.517	100,00	9.618,3

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	14.794	7,82	912,0
Artigianato	12.520	19,30	2.145,7
Industria	3.408	22,51	3.328,3
Commercio	10.812	12,75	1.357,7
Cooperazione	911	4,29	602,1
Turismo	5.288	11,63	1.264,6
Trasporto e spedizioni	1.817	6,68	1.107,6
Credito	742	2,57	825,2
Assicurazioni	557	0,50	90,6
Servizi alle imprese	4.367	8,79	1.383,0
Altri settori	775	3,16	351,1
TOTALE	55.991	100,00	13.367,9

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	1.862	1,13	93,5
Artigianato	22.561	20,17	3.676,0
Industria	9.244	40,91	10.336,0
Commercio	18.509	14,93	2.660,2
Cooperazione	463	1,04	262,6
Turismo	3.671	2,95	578,9
Trasporto e spedizioni	2.619	4,83	1.075,3
Credito	1.151	2,01	1.034,5
Assicurazioni	1.131	0,68	183,0
Servizi alle imprese	10.233	8,33	2.201,5
Altri settori	1.507	3,02	734,7
TOTALE	72.951	100,00	22.836,2

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	15.041	2,99	570,8
Artigianato	24.055	23,86	5.100,6
Industria	9.669	40,13	10.685,4
Commercio	19.477	13,30	2.674,7
Cooperazione	536	1,26	374,8
Turismo	4.065	2,91	587,1
Trasporto e spedizioni	3.265	3,62	1.062,8
Credito	1.195	1,97	994,8
Assicurazioni	918	0,49	133,4
Servizi alle imprese	8.786	7,28	2.171,0
Altri settori	1.250	2,19	564,3
TOTALE	88.257	100,00	24.919,7

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

01A12397

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 12 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Trani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito dal presente atto;

Decreta:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Trani (Bari).

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Trani per i giorni 12, 13 e 14 novembre 2001.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati, soppressi con effetto dal 15 novembre 2001 e le cui competenze sono state trasferite, in pari data, al nuovo ufficio locale di Trani, non hanno operato nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2001:

per poter assicurare il trasloco degli arredi, delle attrezzature e degli atti dalle loro sedi a quella del nuovo ufficio locale di Trani, situata in via Margherita di Borgogna n. 17/B;

per favorire il funzionamento della nuova struttura fin dalla sua attivazione, fissata al 15 novembre 2001.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente della regione Puglia, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Si riportano i riferimenti normativi all'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 14; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10.

Bari, 12 novembre 2001

Il direttore regionale: ORLANDI

01A12616

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 7 novembre 2001, n. **1040410.**

Agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Chiarimenti in merito alla circolare n. 1034240 dell'11 maggio 2001.

Alle imprese interessate
Ai gestori concessionari
All'A.B.I.
Alla Confindustria
Alla CONFAPI
Alle confederazioni artigiane

Con la circolare n. 1034240 dell'11 maggio 2001 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), relativa alle modalità ed alle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2001), sono state fornite, tra l'altro, indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle relative domande.

Tenuto conto delle richieste di chiarimento pervenute a questo Ministero, si precisa che, ai sensi della predetta circolare, le imprese non sono obbligate ad allegare alla domanda di agevolazione copia degli ultimi due bilanci approvati: si porta peraltro all'attenzione dei soggetti interessati che l'eventuale trasmissione dei bilanci in argomento unitamente alla predetta domanda potrebbe agevolare, in alcuni casi, le attività istruttorie e la rapida conclusione del procedimento, attese in particolare le verifiche previste dalla circolare attuativa sui dati economico-finanziari prodotti dal soggetto richiedente.

Roma, 7 novembre 2001

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

01A12378

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 novembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8778
Yen giapponese	108,66
Corona danese	7,4423
Lira Sterlina	0,62110
Corona svedese	9,3868
Franco svizzero	1,4594
Corona islandese	96,34
Corona norvegese	7,8830
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,57359
Corona ceca	33,238
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,50
Litas lituano	3,5115
Lat lettone	0,5526
Lira maltese	0,4004
Zloty polacco	3,5943
Leu romeno	27567
Tallero sloveno	220,3128
Corona slovacca	43,261
Lira turca	1318000
Dollaro australiano	1,7006
Dollaro canadese	1,4048
Dollaro di Hong Kong	6,8460
Dollaro neozelandese	2,1436
Dollaro di Singapore	1,6169
Won sudcoreano	1121,39
Rand sudafricano	8,7560

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12730

Autorizzazione ad istituire un deposito fiscale

Con decreto direttoriale n. 04/06487 del 15 novembre 2001 la Vanderwood Italia S.r.l. è stata autorizzata ad istituire un deposito fiscale in Roma, via Isidoro del Lungo n. 26, per l'importazione e la distribuzione dei tabacchi lavorati di provenienza U.E. e preventivamente inseriti nella tariffa di vendita al pubblico vigente nel territorio della Repubblica italiana, con affidamento della gestione al sig. Canavacci Alessandro, nato a Roma il 15 aprile 1967.

01A12683

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di decreto di conferimento di onorificenza O.M.R.I.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1992, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al ten. col. Santo Chichi.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1994, pag. 23, terza colonna, rigo n. 3 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

01A12295

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/l990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale. (Delibera n. 01/112 del 4 ottobre 2001, posizione 10925).

LA COMMISSIONE

Su proposta dei professori Santoni e Galantino, ha adottato all'unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1. che il settore del soccorso e della sicurezza stradale rientra nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in relazione ai diritti costituzionalmente tutelati alla vita, alla salute, alla sicurezza e alla libertà di circolazione (v. i principi espressi con delibere del 16 luglio 1992, 23 luglio 1998, 10 dicembre 1998, 16 dicembre 1999);

2. che, attualmente la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel servizio del soccorso meccanico sulla rete autostradale è contenuta nella proposta formulata dalla Commissione con delibera del 19 marzo 1998, adottata in seguito alla disdetta dell'accordo stipulato dalle parti sociali in data 4 agosto 1992;

3. che, inoltre, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della sicurezza stradale è contenuta in un codice di autoregolamentazione allegato al C.C.N.L. del 16 febbraio 2000, il quale non è mai stato valutato idoneo dalla Commissione;

4. che in seguito all'entrata in vigore della legge n. 83/2000, con la quale sono state introdotte modifiche e integrazioni alla legge n. 146/1990, si è resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;

5. che in data 26 luglio 2001 la Commissione ha aperto la procedura ex art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, notificando alle parti interessate la delibera n. 01/1997;

6. che sono decorsi i quindici giorni che la legge assegna alle parti per l'invio di osservazioni e che durante tale periodo sono pervenute alla Commissione le osservazioni formulate dalle parti sociali (Federreti, AISCAT, Europ Assistance VAI, ACI GLOBAL, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FISAST-CISAS, Federazione intercategoriale sindacati autonomi settore trasporti) e dalle organizzazioni degli utenti (Cittadinanzattiva, ADOC);

7. che sono state svolte le audizioni previste dalla legge al fine di verificare la perdurante indisponibilità delle parti a raggiungere l'accordo (v. le audizioni svolte in data 13 e 20 settembre 2001);

8. che all'audizione del 20 settembre 2001 ha partecipato anche il Capo dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO

1. che, a partire dalla fine di ottobre 2000, la Commissione ha ripetutamente sollecitato le parti a procedere alla definizione di regole negoziate conformi a quanto disposto dalla nuova disciplina legale;

2. che le audizioni delle parti sociali hanno consentito alla Commissione di verificare che non sussiste, anche a causa della complessità e articolazione del settore, una concreta possibilità di raggiungere in tempi brevi un accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 (v. le audizioni svolte in data 8 marzo e 27 giugno 2001);

3. che, ad oltre un anno dall'entrata in vigore della legge n. 83/2000, l'adeguamento della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del soccorso e della sicurezza stradale sinora vigente è divenuta ormai improrogabile, anche in considerazione delle trasformazioni intervenute nel settore in conseguenza del venir meno del regime di monopolio della società ACI 116 (ora ACI GLOBAL);

4. che, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, la suddetta disciplina deve predisporre un insieme di regole che tutelino, nel loro contenuto essenziale, i diritti degli utenti costituzionalmente garantiti;

5. che dall'analisi delle osservazioni scritte inviate alla Commissione e delle argomentazioni espresse da tutte le parti sociali durante le audizioni di cui in premessa sono state tratte indicazioni utili che consentono una revisione della proposta, così come formulata nella delibera n. 01/1997 del 26 luglio 2001;

6. che, in particolare, meritano di essere riformulate le clausole della proposta relative:

A) alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, essendo meritevole di considerazione l'esigenza avanzata dai rappresentanti delle aziende in ordine all'introduzione di una seconda fase obbligatoria delle procedure stesse e in ragione della necessità di conformarsi alle regole procedurali già presenti in altri settori dei servizi pubblici essenziali, in virtù di disciplina contrattuale o di regolamentazione provvisoria;

B) alla durata massima degli scioperi, sembrando opportuno mantenere una diversità di regole tra gli addetti al servizio del soccorso meccanico e gli addetti alle attività connesse con la sicurezza, in ragione delle precedenti discipline collettive;

C) alle prestazioni indispensabili, a fronte delle posizioni espresse dalle parti sociali in ordine all'attività di coordinamento e informazione, al soccorso sanitario e al presidio dei varchi di accesso e di uscita dall'autostrada;

D) al personale addetto all'erogazione delle prestazioni indispensabili, tenuto conto della richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali di stabilire criteri adeguati per l'individuazione del personale comandato, da riferire all'insieme di addetti alle sole attività connesse con la sicurezza degli utenti;

E) all'informazione all'utenza, alla luce delle diverse posizioni espresse dalle parti e della richiesta avanzata da alcune organizzazioni degli utenti di apprestare maggiori garanzie per gli utenti.

FORMULA

ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 la seguente:

REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI E DELLE ALTRE MISURE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146/1990, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 83/2000, NEL SETTORE DEL SOCCORSO E DELLA SICUREZZA SULLA RETE AUTOSTRADALE.

1) *Ambito soggettivo di applicazione.*

Le disposizioni di cui alla presente regolamentazione si applicano nei confronti di tutti i soggetti che a qualunque titolo sono coinvolti nell'erogazione del servizio di soccorso meccanico e delle prestazioni connesse con la sicurezza degli utenti sulla rete autostradale.

2) *Ambito oggettivo di applicazione.*

La presente regolamentazione si applica:

a) per quanto concerne il servizio di soccorso meccanico, alle ipotesi di veicolo fermo, per avaria, incidente, o altra situazione di pericolo, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle corsie di emergenza, nonché nelle aree di servizio o di parcheggio;

b) per quanto concerne le prestazioni connesse con la sicurezza, alle ipotesi di soccorso sanitario, nonché agli interventi tesi alla salvaguardia e al ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.

3) *Procedure di raffreddamento e di conciliazione.*

Le procedure di raffreddamento in caso di rinnovo del contratto nazionale e del contratto aziendale sono regolate dai contratti collettivi nazionali di categoria vigenti, ove applicabili, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

L'organizzazione sindacale che promuove uno stato di agitazione deve avanzare richiesta motivata di incontro all'azienda, che entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta procede alla formale convocazione.

Decorsi 5 giorni lavorativi dalla formale convocazione, ove non sia stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

Se l'azienda non convoca l'organizzazione sindacale richiedente, decorsi cinque giorni lavorativi dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

L'attivazione della procedura sopra regolata, non produce alcun effetto ai fini della titolarità negoziale dell'organizzazione sindacale partecipante alla procedura stessa.

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, questa prosegue con un tentativo di conciliazione da esperirsi in sede negoziale di livello superiore nei termini convenuti dalle parti. In caso di mancato accordo su questi ultimi si applicano le medesime regole previste per la prima fase della procedura.

Resta ferma la facoltà di esperire il tentativo di conciliazione nella sede amministrativa.

Durante le procedure di cui sopra, le parti si astengono da iniziative unilaterali.

4) *Preavviso e requisiti della proclamazione.*

La proclamazione deve avere ad oggetto una singola astensione dal lavoro e deve essere comunicata ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, almeno dieci giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, con l'indicazione della data, della durata, delle motivazioni e dell'ambito aziendale o territoriale dello stesso. La proclamazione deve, altresì, precisare se si tratta del primo sciopero o di astensione successiva alla prima nell'ambito della stessa vertenza.

In caso di proclamazioni di sciopero per turni deve essere indicato l'orario di inizio e l'orario finale dell'astensione per ciascun turno di servizio.

5) *Durata.*

Per il personale addetto al servizio di soccorso meccanico, il primo sciopero di ogni vertenza non può superare le 24 ore. Le astensioni dal lavoro successiva alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare le 48 ore.

Per il personale autostradale addetto alla sicurezza, il primo sciopero di ogni vertenza non può superare le 4 ore per ciascun turno di lavoro. Le astensioni dal lavoro successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare l'intera giornata lavorativa.

Le astensioni dal lavoro devono svolgersi in un unico periodo di durata continuativa.

6) *Intervallo tra azioni di sciopero.*

Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo — anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi, le quali incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza — deve intercorrere un intervallo di almeno tre giorni.

7) *Franchigie ed esclusioni.*

I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti:

dal 18 dicembre al 7 gennaio;
dal giovedì precedente la Pasqua fino al giovedì successivo;
dal 24 aprile al 2 maggio;
dal 27 giugno al 4 luglio;
dal 27 luglio al 3 settembre;
dal 30 ottobre al 5 novembre;

dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, provincie e comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale;

dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali;

Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.

8) *Sospensione o revoca.*

La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di cinque giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorità competente alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge.

Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le informazioni all'utenza delle proclamazioni di scioperi.

Gli scioperi proclamati, o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità, di calamità naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla protezione civile.

9) *Prestazioni indispensabili.*

Si considerano prestazioni indispensabili, da garantire 24 ore su 24 (o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle prestazioni erogate) per tutte le giornate dell'anno in caso di sciopero quelle relative:

a) soccorso meccanico:

*a.*1) al funzionamento delle centrali operative, al fine di assicurare in modo continuativo la ricezione e lo smistamento delle chiamate di soccorso;

*a.*2) al funzionamento dei centri di soccorso autostradale, in modo da garantire nel minore tempo possibile la rimozione del veicolo ogni qual volta sia da soccorrere un veicolo fermo, per avaria o incidente, sulla carreggiata, sulle rampe, sugli svincoli, sulla corsia di emergenza, nonché in aree di servizio o di parcheggio;

b) sicurezza:

*b.*1) alla viabilità, in modo da garantire le condizioni di sicurezza del traffico, assicurando altresì gli opportuni interventi in caso di incidente o di altro evento;

*b.*2) al centro radio informativo, in modo da garantire continuativamente la ricezione e lo smistamento delle chiamate, nonché il collegamento tra tutti i soggetti interessati, affinché siano assicurati gli interventi necessari alla sicurezza dell'utenza e al soccorso sanitario;

*b.*3) al funzionamento degli impianti, al fine di assicurare l'effettuazione degli interventi e delle attività di cui ai precedenti punti b.1) e b.2);

*b.*4) alle attività di informazione sulla sicurezza relativamente all'intera rete autostradale.

10) *Personale tenuto all'erogazione delle prestazioni indispensabili.*

a) Per quanto concerne il soccorso meccanico, le prestazioni indispensabili saranno assicurate attraverso l'impiego di contingenti minimi di personale e di una dotazione minima di carri di soccorso, idoneamente dislocati in numero congruo per garantire la tempestività del soccorso, tenuto conto dei volumi di traffico delle tratte autostradali interessate, delle caratteristiche del tracciato, delle distanze dagli accessi, delle condizioni atmosferiche tipiche della zona, delle statistiche degli interventi e degli incidenti verificatisi negli anni precedenti e di altre particolari situazioni.

Gli enti concedenti le autorizzazioni all'espletamento del servizio di soccorso stradale dovranno stabilire negli atti di concessione, conformemente alle eventuali direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'obbligo delle organizzazioni autorizzate di specificare i contingenti minimi al fine di assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente punto 9), nonché i tempi massimi nei quali dovrà essere effettuato l'intervento di soccorso. Copia degli atti di concessione deve essere inviata alla Commissione.

b) Per quanto concerne la sicurezza, le prestazioni indispensabili saranno assicurate attraverso la predisposizione di appositi presidi, a tal fine costituiti con l'impiego di contingenti minimi di personale comandato — la cui consistenza deve essere comunque idonea a garantire la tempestività dell'intervento — ovvero, e sempre che le prestazioni da erogare lo consentano, di personale reperibile.

I contingenti minimi di personale da impiegare per l'erogazione delle prestazioni indispensabili sono determinati in un piano predisposto dalle singole aziende, sentite le organizzazioni sindacali.

In caso di dissenso tra le parti in ordine alla predeterminazione in via generale dei contingenti di cui al precedente comma, l'azienda dovrà provvedere all'individuazione dei contingenti almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione. In tal caso, la consistenza dei contingenti deve essere commisurata agli standard medi del personale ordinariamente impiegato per lo svolgimento delle sole attività connesse con la sicurezza degli utenti nelle giornate omologhe delle quattro settimane precedenti l'astensione.

11) *Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale.*

La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti.

12) *Informazione all'utenza.*

Le aziende devono comunicare agli utenti, nelle forme di legge, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell'astensione ed i servizi minimi che saranno garantiti.

Le aziende dovranno altresì informare l'utenza dell'astensione attraverso i canali radiotelevisivi che quotidianamente forniscono informazioni sulla circolazione autostradale, nonché attraverso l'utilizzo dei portali a messaggio variabile, ove esistenti.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alla FISE, alla Federreti, all'ANAS, all'AISCAT, all'ACI GLOBAL, a Europ Assistance VAI, alle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FISAST-CISAS, Federazione intercategoriale sindacati autonomi settore trasporti, UGL Trasporti, SLA-CISAL, FAST-CONFSAL.

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12533

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato di rettifica del provvedimento del 29 agosto 2001, concernente autorizzazione all'assistenza fiscale alle imprese alla società «Centro assistenza fiscale ASCOM Thiene S.r.l.», di Thiene.

Il provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 dell'8 settembre 2001, viene rettificato in corrispondenza della sotto elencata pagina della suddetta *Gazzetta Ufficiale*.

Alla pagina 28 dove è scritto:

Motivazioni

Con il presente atto la società suindicata, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, sig. Maurizio Cattelan, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese, come dalla stessa richiesto con l'istanza prodotta in data 18 settembre 2000.

Il provvedimento è rettificato in:

Motivazioni

Con il presente atto la società suindicata, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, sig. Emanuele Cattelan, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese, come dalla stessa richiesto con l'istanza prodotta in data 18 settembre 2000.

01A12655

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma.

A seguito del parere favorevole espresso in data 8 agosto 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con l'ente EUR sul testo dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. relativo al personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma nonché della certificazione della Corte dei conti, in data 24 ottobre 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 30 ottobre 2001 alle ore 11,25, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

Aran:

nella persona del presidente avv. Guido Fantoni

e

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL/FP *(firmato)*	CGIL *(firmato)*
CISL/FPS *(firmato)*	CISL *(firmato)*
UIL/PA *(firmato)*	UIL *(firmato)*

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma nel testo allegato.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo di lavoro, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato e integrato, interviene, successivamente alla trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni, avvenuta in data 15 marzo 2000, per la disciplina di aspetti riferiti alla sola parte economica, con efficacia limitata al periodo antecedente detta trasformazione, fino all'applicazione del nuovo contratto collettivo applicato dalla S.p.a.

2. L'applicazione del presente contratto riguarda il personale che, nel periodo di vigenza contrattuale, risultava dipendente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato ed a tempo parziale con esclusione del personale dirigente.

3. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato ed integrato, è richiamato nel testo del presente contratto con la dizione decreto legislativo n. 29/1993». L'Ente autonomo esposizione universale di Roma è richiamato nel testo con la dizione «l'Ente».

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 maggio 2000, data a partire dalla quale l'Ente ha applicato al proprio personale il contratto collettivo Federculture. Al personale soggetto a processi di mobilità in relazione alla trasformazione dell'Ente in S.p.a. si applica il presente contratto fino alla data di inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'Ente da parte dell'Aran.

3. Gli istituti con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'Ente entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

Art. 3.

Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi

1. Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2 del C.C.N.L. stipulato in data 5 giugno 1997 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 1 ed alle scadenze ivi previste.

2. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, nonché della determinazione della misura di contributi di riscatto.

3. Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità nell'importo in godimento da parte del personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, nonché gli eventuali assegni *ad personam* riassorbibili e non riassorbibili in godimento alla stessa data.

4. I benefici economici risultanti dalla applicazione del presente articolo sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal presente contratto nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del contratto stesso. Agli effetti del trattamento di fine servizio e delle competenze spettanti in caso di licenziamento, nonché dell'indennità prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 4.

Fondo di ente

1. È costituito presso l'Ente un fondo utilizzato per la corresponsione dei trattamenti accessori al personale destinatario del presente contratto. Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse economiche:

a) gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 35, comma 1, del C.C.N.L. del 7 giugno 1996;

b) le eventuali economie di gestione rilevate, con riferimento all'esercizio 1999, secondo la disciplina dell'art. 35, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 7 giugno 1996; dette economie di gestione sono utilizzabili a condizione che dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, eccettuato quello derivante dalla applicazione del C.C.N.L. e comunque per un ammontare contenuto entro un tetto massimo corrispondente alla misura dei risparmi di gestione determinati per l'anno precedente incrementata sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento; sono fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

c) le risorse che specifiche disposizioni legislative destinano all'incentivazione del personale;

d) le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;

e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e seguenti, della legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) gli incrementi economici derivanti da disapplicazione di disposizioni di legge, da regolamenti o da atti amministrativi generali, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 29/1993;

g) un importo dello 0,71% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999, a valere sull'anno 2000;

h) un importo pari allo 0,80% del monte salari riferito al personale di cui alla lettera *b)*; detta voce è utilizzabile a decorrere dal 1° maggio 1999, a condizione che sia verificata la sussistenza delle necessarie corrispondenti disponibilità nel bilancio dell'Ente;

i) l'importo corrispondente all'ammontare complessivo riferito all'anno 1999 delle indennità di direzione e di staff di cui all'art. 29, comma 6 del C.C.N.L. 7 giugno 1996 e delle indennità per il personale appartenente all'area Quadri di cui all'art. 34 del medesimo C.C.N.L.

2. Gli importi previsti dal comma 1, lettere *b)* e *h)*, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dell'ufficio di controllo interno delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

TABELLA 1

INCREMENTI TABELLARI MENSILI

Valori per 13 mensilità

Aree	Livelli retributivi	Dal 1.11.1998	Dal 1.6.1999
Quadri	a	66.000	55.000
	b	66.000	55.000
	c	66.000	55.000
Collaboratori	a	46.000	38.000
	b	46.000	38.000
	c	46.000	38.000
Esecutivi	a	40.000	33.000
	b	40.000	33.000
	c	40.000	33.000
	d	40.000	33.000
Operatori	a	40.000	33.000

01A12653

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con disposizione del presidente della giunta camerale di data 25 ottobre 2001.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
19 TN	Borroi Nerino	Arco	
21 TN	Decarli Claudio	Trento	
58 TN	Volpi Carlo	Trento	5
70 TN	Barbacovi Paolo	Trento	
81 TN	F.B.G. di Festini Franca e Bruna S.n.c.	Trento	

01A12299

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651273/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 7 3 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77